

LEGGE APPROVATA IL 30 luglio 2012

Promozione della ricerca sanitaria

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale nella materia della ricerca scientifica ed in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, promuove la ricerca finalizzata biomedica e sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario regionale, dei servizi sanitari e socio-sanitari nonché delle condizioni di salute della popolazione. La ricerca sanitaria è orientata al fabbisogno conoscitivo e operativo del Sistema sanitario regionale e deve concretizzarsi in risultati che possono essere trasferiti al Servizio sanitario regionale, al fine di migliorarne l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza e l'innalzamento delle competenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la salute adotta, con decreto, un programma triennale di ricerca sanitaria in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria in campo biomedico, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari e nell'applicazione in campo sanitario delle nuove tecnologie.

3. Nell'ambito del programma triennale di ricerca sanitaria possono essere compresi progetti, indagini e studi finalizzati ad esigenze, necessità e bisogni del Sistema sanitario regionale volti al miglioramento, estensione e crescita delle conoscenze epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione, finanziabili anche integralmente se direttamente commissionati dalla Regione, o cofinanziati nell'ambito dei bandi di ricerca nazionali o comunitari. Possono essere altresì compresi studi e ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate.

4. L'Assessorato regionale della salute finanzia integralmente o parzialmente i progetti di ricerca secondo le condizioni e i limiti di finanziamento indicati nei bandi di gara e nella presente legge.

Art. 2.

Programmazione

1. L'Assessorato regionale della salute, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, adotta il programma triennale della ricerca sanitaria, elaborato dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, tenendo conto:

a) delle risorse disponibili e degli obiettivi del Piano sanitario regionale;

b) dei progetti già finanziati alla Regione, dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle Università e delle Istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre Regioni, per evitare duplicazioni e per agevolare eventuali integrazioni di scopi;

c) delle necessità di coordinamento con le indicazioni formulate da competenti organismi nazionali e comunitari.

2. Il programma deve indicare:

a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;

b) le risorse e le fonti finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria nel periodo di validità del programma.

3. Il primo programma è adottato con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi programmi triennali sono adottati non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del programma triennale di ricerca. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 5, durante il triennio di vigenza del programma, può proporre all'Assessore regionale per la salute l'aggiornamento dello stesso, con relazione che ne illustri le motivazioni.

Art. 3.

Bandi di invito

1. Sulla base del programma triennale, ogni anno sono emanati uno o più bandi pubblici regionali di invito, da parte dell'Assessorato regionale della salute, a presentare progetti di ricerca. Nei bandi deve essere previsto chi può partecipare, l'oggetto della ricerca, il finanziamento minimo e massimo previsto per ogni progetto, il fondo destinato a quel bando, le modalità di valutazione dei progetti, le modalità di verifica dei risultati attesi, i criteri di incompatibilità e di conflitti di interessi.

2. I bandi pubblici regionali d'invito sono adottati con decreto dall'Assessore regionale per la salute, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute.

3. Sulla base dei bandi nazionali o comunitari l'Assessore regionale per la salute, con decreto, emana direttive d'invito a presentare progetti. Le direttive sono pubblicate sul sito *web* dell'Assessorato.

4. Per la partecipazione a qualsiasi progetto, finanziato direttamente o cofinanziato dalla Regione sulla base di programmi di ricerca nazionali o europei, per i quali è previsto il ruolo della Regione quale destinatario istituzionale dei finanziamenti, è richiesta l'iscrizione dei ricercatori nella banca dati dell'Assessorato regionale della salute, all'uopo istituita e pubblicata nel sito *web*.

5. Per la selezione dei progetti presentati in base ai bandi emanati a valere sul programma triennale della ricerca di cui all'articolo 2, la Commissione tecnica, di cui all'articolo 5, si avvale di valutatori esterni esperti nelle singole materie, in numero da 1 a 3 per ciascun progetto, individuati dalla stessa Commissione attraverso l'utilizzo di parole chiave in banche dati specializzate, e nominati dall'Assessore regionale per la salute.

Art. 4.

Presentazione dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca, presentato a seguito dei bandi di cui alla presente legge ovvero per i quali la Regione abbia il ruolo di destinatario istituzionale, deve prevedere la partecipazione di un operatore facente capo al Servizio sanitario regionale come specificato al punto a). In conformità ai bandi di invito di cui all'articolo 3 i progetti di ricerca possono essere presentati da gruppi di ricercatori o ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture, anche in forma associata:

a) aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale;

b) istituti e dipartimenti delle università, italiane e straniere;

c) altre strutture pubbliche e private, italiane e straniere, la cui missione di ricerca sia esplicitamente indicata nello statuto o atto costitutivo, in possesso di esperienza certificata e mezzi idonei.

2. Le strutture di ricerca interessate, o il capofila del partenariato in caso di progetti presentati in forma associata, devono comunque essere localizzate nel territorio della Regione, nel caso in cui i progetti siano finanziati esclusivamente con fondi regionali e a valere su bandi emanati dalla Regione.

Art. 5.

Commissione tecnica

1. Presso l'Assessorato regionale della salute è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione tecnica dura in carica tre anni e i suoi componenti designati non possono essere riconfermati per più di una volta.

2. Essa è così composta:

a) dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, con il ruolo di presidente;

b) dirigente responsabile della struttura intermedia dell'Assessorato regionale della salute competente in materia;

c) tre membri designati dai Rettori delle Università di Palermo, Messina e Catania;

d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

e) un membro designato dall'Assessore regionale per la salute, di riconosciuta competenza;

f) un rappresentante del Dipartimento regionale delle attività produttive;

g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale;

h) un rappresentante del Dipartimento regionale della programmazione;

i) l'Avvocato generale della Regione o un suo delegato;

j) tre membri designati rispettivamente, uno dagli I.R.C.C.S. di diritto pubblico e di diritto privato, uno dalle A.R.N.A.S. ed uno dalle Aziende ospedaliere.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico che le svolge attraverso la struttura intermedia competente in materia.

4. I componenti della Commissione tecnica non possono valutare progetti cui partecipano direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo. I componenti della Commissione tecnica, prima delle sedute devono dichiarare, a pena di decadenza dall'incarico, di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca nell'ambito dei bandi in corso e di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati a valere sui bandi regionali, nazionali o comunitari.

5. La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma triennale a norma dell'articolo 2:

a) propone i temi oggetto dei bandi annuali, fissa la durata dei progetti e la tipologia di spese ammissibili;

b) individua le procedure di selezione dei progetti che devono, in ogni caso, garantire che la valutazione è effettuata in forma anonima e con criteri trasparenti, oggettivi e basati su indicatori internazionalmente riconosciuti, avendo cura di favorire la partecipazione ai progetti di ricerca da parte di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di emanazione dei bandi; esprime apprezzamento sui bandi;

c) individua i valutatori internazionali sulla base delle parole chiave oggetto del bando;

d) valuta l'ammissibilità dei progetti di ricerca coerentemente ai bandi regionali, nazionali o comunitari;

- e) approva le selezioni dei progetti effettuate dai valutatori internazionali;
- f) esprime parere sull'entità e la durata del finanziamento o cofinanziamento relativo a ciascun progetto selezionato, anche in ragione delle risorse disponibili;
- g) valuta, nella misura prevista dai singoli bandi, i risultati parziali e finali delle ricerche;
- h) si esprime in merito all'utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale dei risultati delle ricerche, anche in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale. La Commissione tecnica è tenuta ad inviare annualmente all'Assessore regionale per la salute una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione sulle realizzazioni del programma triennale;
- i) promuove eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti, degli interventi nell'ambito della ricerca, delle correlate ricadute positive sul sistema sanitario regionale;
- j) promuove la ricerca medico-scientifica anche con l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati, all'interno di ogni progetto presentato a valere sui fondi regionali, che siano impegnati in attività di ricerca in campo sanitario, con l'obiettivo di creare profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare soluzioni innovative e nuove tecnologie clinico-assistenziali; le borse di studio sono assegnate a ricercatori residenti in Sicilia e usufruite in territorio regionale, nazionale ed estero e, al fine di promuovere azioni d'internazionalizzazione dell'attività di ricerca in Sicilia, a ricercatori non residenti in regione la cui attività dovrà svolgersi in Sicilia per l'intera durata della borsa;
- k) favorisce la collaborazione con ricercatori italiani e stranieri che possano apportare, nei filoni di ricerca individuati nel programma, i contributi e le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale;
- l) dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali di cui al comma 1 dell'articolo 6, al fine di illustrare le proprie determinazioni e acquisire suggerimenti e proposte.

6. La Commissione tecnica ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere, senza costi aggiuntivi, pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate. La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente e/o dell'Assessore o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti.

8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. Ai componenti residenti in luogo diverso da quello in cui ha sede la Commissione è corrisposto, per la partecipazione ai lavori, un rimborso a valere sui fondi di cui all'articolo 8 per le spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 6.

Rete dei referenti aziendali

1. Presso la struttura intermedia competente per la ricerca sanitaria del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, è costituita una rete regionale di referenti aziendali per la ricerca sanitaria, al fine di incrementare una collaborazione istituzionale diffusa sulla ricerca, per costruire e rafforzare un sistema di conoscenze ed ampliare la partecipazione delle strutture sanitarie regionali ai bandi sulla ricerca. Ciascuna Azienda o struttura sanitaria operante nel territorio siciliano, designa un proprio rappresentante.

2. In coordinamento con la Commissione tecnica per la ricerca sanitaria, la rete dei referenti aziendali promuove ogni utile collaborazione per la ricognizione e la diffusione di ogni iniziativa connessa al programma triennale della ricerca.

Art. 7.

Informazione e comunicazione

1. Presso il sito *web* dell'Assessorato regionale della salute è dedicato uno spazio per la ricerca sanitaria a cura della competente struttura intermedia dell'Assessorato. Le pagine dedicate forniscono informazioni sul settore della ricerca sanitaria, di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo finanziata, nel territorio siciliano nonché nelle altre regioni e nei Paesi dell'Unione europea.

2. L'Assessorato regionale della salute promuove giornate informative sulla ricerca sanitaria anche al fine di favorire una reale integrazione interregionale e occasioni di confronto con il Ministero della Salute.

Art. 8.

Autorizzazione di spesa

1. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a utilizzare, per la finalità della presente legge, una quota a valere sull'1 per cento del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 66, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro per anno e non superiore a tre milioni di euro per anno. La struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione amministrativa delle risorse sopra individuate.

2. Per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi strutturali europei, potranno altresì essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote degli indicati fondi assegnate alla Regione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 483 *'Promozione della ricerca sanitaria'*.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (LOMBARDO) su proposta dell'Assessore regionale per la salute (RUSSO) il 3 novembre 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi sociali e sanitari' (VI) il 2 febbraio 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 81 del 9 febbraio 2010, n. 82 del 10 febbraio 2010, n. 109 del 19 ottobre 2010, n. 111 del 28 ottobre 2010, n. 113 dell'11 novembre 2010 e n. 114 del 16 novembre 2010.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 114 del 16 novembre 2010.

Deliberato l'invio del testo coordinato alla II Commissione nella seduta n. 114 del 16 novembre 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 54 del 30 novembre 2010.

Nota di rinuncia del parere della II Commissione deliberata nella seduta n. 117 del 15 dicembre 2010.

Deliberato il rinvio per il parere alla II Commissione con nota prot. n. 183/CP del 10 maggio 2011 nella seduta n. 141 del 10 maggio 2011.

Parere reso dalla II Commissione nella seduta n. 279 del 25 ottobre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 155 dell'8 novembre 2011.

Relatore: on. Laccoto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 370 del 25 luglio 2012 e n. 372 del 27 luglio 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.